



ALTALANGA

**STATUTO
UNIONE
MONTANA
“ALTA LANGA”**

**Approvato con Deliberazione n. 4 del 21 ottobre 2014, modificato con
Deliberazione n. 12 del 27 ottobre 2016 e modificato con Deliberazione n. 2
del 27 marzo 2023**

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di ALBARETTO TORRE, ARGUELLO, BELVEDERE LANGHE, BENEVELLO, BERGOLO, BONVICINO, BORGOMALE, BOSIA, BOSSOLASCO, CAMERANA, CASTELLETTO UZZONE, CASTINO, CERRETTO LANGHE, CISSONE, CORTEMILIA, COSSANO BELBO, CRAVANZANA, FEISOGGIO, GORZEGNO, GOTTASECCA, IGLIANO, LEQUIO BERRIA, LEVICE, MOMBARCARO, MONESIGLIO, MURAZZANO, NIELLA BELBO, PAROLDO, PERLETTO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PRUNETTO, ROCCHETTA BELBO, SAN BENEDETTO BELBO, SANTO STEFANO BELBO, SERRAVALLE LANGHE, SOMANO, TORRE BORMIDA, TREZZO TINELLA ai sensi dell'art 32 del D.Lgs n. 267/2000, delle leggi regionali 11/2012 e 14/2019 costituiscono un'Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità come Unione Montana o Unione – secondo le norme del presente Statuto.

2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana costituisce la forma organizzativa, costituita dai Comuni, finalizzata alla promozione ed allo sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani.

In particolare, l'Unione persegue lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.

4. All'Unione Montana potranno aderire, dopo la costituzione, anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2 - Funzioni dell'Unione Montana

L'Unione Montana esercita le seguenti funzioni:

a) Funzioni proprie:

1. L'Unione Montana, oltre le funzioni previste per legge, esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. L'Unione Montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1:

2a) gestisce il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;

2b) organizza e amministra, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole, i servizi di trasporto pubblico;

2c) promuove e gestisce l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;

2d) promuove le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

3. L'Unione Montana concorre altresì:

3a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;

3b) al mantenimento dei servizi essenziali;

3c) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;

3d) allo sviluppo dei servizi digitali;

3e) alla promozione delle attività culturali.

b) Funzioni conferite dai Comuni:

1) Funzioni anche fondamentali e servizi che i Comuni decidono di esercitare in forma associata mediante conferimento all'Unione.

Vengono conferiti le seguenti funzioni e servizi:

A) FUNZIONI FONDAMENTALI COME DISCIPLINATE DALL'ART. 19 DEL D.L. N. 95/2012:

- CATASTO, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE;

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di PROTEZIONE CIVILE e di coordinamento dei primi soccorsi;

- SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE COMPRESO IL TRASPORTO LOCALE;

- STATISTICA.

Le attività connesse all'esercizio associato delle funzioni di cui sopra trovano finanziamento nelle risorse derivanti da trasferimento pro quota annua a carico di ciascun Comune, dagli introiti dei proventi dei servizi resi all'utenza nonché da una quota, per quanto attiene la polizia locale, dei proventi relativi all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del Codice della strada.

B) FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI COMPETENZA DEI COMUNI:

- FUNZIONI IN CAMPO TURISTICO, che comprendono sia servizi turistici che le manifestazioni turistiche compresa la promozione del territorio dei Comuni e dell'Unione.

Le attività derivanti dall'esercizio associato della funzione e servizi di cui sopra trovano finanziamento nelle risorse derivanti da appositi trasferimenti dai Comuni deliberati annualmente dal Consiglio dell'Unione in relazione alle attività programmate, sia attingendo a specifiche risorse messe a disposizione da soggetti pubblici, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'Unione Europea, che privati, quali le fondazioni bancarie.

C) Servizi di competenza comunale di interesse generale:

- La gestione dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP);
- La gestione dei lavori della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO;
- La gestione del servizio di CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.

Le attività connesse all'esercizio associato delle funzioni di cui sopra trovano finanziamento nelle risorse derivanti da trasferimento pro quota annua a carico di ciascun Comune in relazione all'utilizzazione di tali servizi nonché dagli introiti dei proventi dei servizi resi all'utenza e dagli appositi contributi regionali.

2) Funzioni che debbano essere svolte in modo obbligatoriamente associato mediante l'Unione secondo disposizioni di legge regionale e/o statale.

3) Funzioni e servizi inerenti all'attuazione delle politiche europee relative allo sviluppo delle aree montane e interne.

c) **Ulteriori funzioni:** L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.

Art. 3 - Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Alta Langa".
2. La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata in Bossolasco; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.
L'attività assembleare e degli organi esecutivi può svolgersi anche presso le sedi dei Comuni aderenti.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 4 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico -amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

Art. 5 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 6 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati comunali, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 7 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
2. Il Consiglio dell'Unione viene formato dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati.
3. La delega viene assegnata per la durata del mandato e potrà essere revocata nelle ipotesi previste da ciascun Comune, nel provvedimento avente ad oggetto la determinazione degli indirizzi per la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune stesso approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di membri pari al numero dei Comuni aderenti all'unione aumentato di un sesto al fine di garantire la rappresentatività delle minoranze consiliari.

Qualora dall'applicazione di quanto sopra si determini un numero pari di consiglieri, il numero dei seggi attribuiti alla rappresentanza della minoranza verrà incrementato di una unità al fine di costituire un organo collegiale in numero dispari ed assicurarne pertanto la regolare attività.
5. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione in carica ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
7. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più Consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

Art. 8 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio successiva al termine del mandato amministrativo ordinario di cinque anni è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Presidente dell'Unione in carica che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 9 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione con scrutinio palese il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico - amministrativo dell'Unione. Trova applicazione in via analogica l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 in merito alla delimitazione della competenza del Consiglio.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria e di rendicontazione.
2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un quinto dei Consiglieri.
3. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento.

Art. 11 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalle norme del Caposecondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio.

Art. 12 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione designati quali rappresentanti delle minoranze comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti da parte della Conferenza straordinaria.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

Art. 14 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui all'art. 10 comma 3 del presente Statuto.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio fra i componenti Sindaci o loro delegati.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 16 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 17 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco o revoca secondo quanto previsto dall'art. 7, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente e della Giunta l'Ente è rappresentato dal Vicepresidente e la Giunta resta in carica per l'ordinaria amministrazione.
3. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni

e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 18 - Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da 5 membri ed è eletta dal Consiglio tra gli amministratori dei Comuni associati.
2. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente con funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare gli accordi con altri Enti pubblici che non siano riservati alla competenza del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

CAPO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quelli sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini mediante l'utilizzo di strumenti e tecnologie digitali che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione, e un più facile accesso alle imprese ed ai cittadini stessi.

Art. 21 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un provvedimento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Tale provvedimento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel provvedimento di organizzazione sono:

- individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati;
- individuate la possibilità di avvalersi del personale dei Comuni aderenti utilizzando gli strumenti previsti dal CCNL nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione;

4. La funzione di Segretario dell'Unione viene attribuita ad uno dei Segretari Comunali che prestano servizio nei Comuni facenti parte dell'Unione.

CAPO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 22 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla

normativa vigente con riferimento all'ordinamento contabile dei Comuni.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 23 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna;
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali, trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate, trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- rendite patrimoniali, accensione di prestiti, prestazioni per conto di terzi, altri proventi o erogazioni

Art. 24 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 25 - Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 27 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è designato in ottemperanza alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 28 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 29 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili acquisiti a qualunque titolo dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b) dalle partecipazioni societarie;
 - c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 30 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata illimitata.
In caso di recesso della metà più uno dei Comuni aderenti, l'Ente verrà posto in liquidazione.

Art. 31 - Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. Le deliberazioni di recesso sono trasmesse entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 32 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

CAPO VI

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 - Modifiche statutarie

1. La modifica dello Statuto viene proposta dal Consiglio dell'Unione ed approvata con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore secondo la normativa vigente